



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D’Alia Consigliere

Guido Tarantelli Primo Referendario - relatore

nella pubblica udienza del giorno **17 settembre 2025** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **24173** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **37386** relativo all’esercizio 2018, reso da Niceforo Angela, in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella “Società Fin-calabro Spa”;

Nella pubblica udienza del 17 settembre 2025, udita la relazione del giudice relatore, Primo Referendario Guido Tarantelli, sentito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Costantino Nassis, che concludeva come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l’amministrazione e per l’Agente contabile.

FATTO E DIRITTO

**1.** Con relazione n. 13/2025, il Magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile Nicefono Angela rendicontata sul *conto giudiziale n. 37386 (esercizio 2018)*, da lei presentato in qualità di consegnatario delle quote

|  |                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                       |  |
|  | di partecipazione della Regione Calabria nella “Società Fincalabra Spa”.              |  |
|  | Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie, |  |
|  | in specie:                                                                            |  |
|  | a) relativamente alla sottoscrizione del conto giudiziale il magistrato               |  |
|  | istruttore rilevava che sullo stesso è stata apposta la dicitura “ <i>copia</i>       |  |
|  | <i>informatica conforme ai sensi dell’art. 23 – bis del CAD e s.m.</i> ”, senza       |  |
|  | però che la predetta dicitura fosse stata sottoscritta digitalmente come              |  |
|  | previsto dal CAD e dalle linee guida sulla formazione, gestione e con-                |  |
|  | servazione dei documenti informatici;                                                 |  |
|  | b) per ciò che riguarda il decreto n. 4935 del 30 aprile 2020 (Registro               |  |
|  | decreti dirigenziali), con il quale la gestione è stata parificata, segna-            |  |
|  | lava le medesime criticità, connesse alla sottoscrizione, sussistenti sul             |  |
|  | conto giudiziale;                                                                     |  |
|  | c) contestava, altresì, l’assenza della qualifica di agente contabile della           |  |
|  | sig.ra Niceforo Angela alla luce della pronuncia della Corte costituzio-              |  |
|  | nale n. 59/2024.                                                                      |  |
|  | Pertanto, nelle conclusioni dell’atto il Magistrato relatore proponeva l’improce-     |  |
|  | dibilità della gestione.                                                              |  |
|  | <b>2.</b> Con decreto presidenziale n. 55 del 7 marzo 2025, ritualmente notificato,   |  |
|  | insieme alla relazione di irregolarità, all’amministrazione, per il tramite di        |  |
|  | quest’ultima all’agente contabile, e al P.M., è stata fissata l’udienza di discus-    |  |
|  | sione del giudizio per il giorno 17 settembre 2025.                                   |  |
|  | <b>3.</b> All’udienza del 17 settembre 2025, non sono comparsi né l’agente conta-     |  |
|  | bile né un rappresentante dell’amministrazione; il Pubblico Ministero non os-         |  |
|  | servava nulla.                                                                        |  |
|  | 2                                                                                     |  |

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |    | Quindi la causa era trattenuta in decisione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | 4. | In punto di diritto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi la improcedibilità del giudizio per le ragioni che seguono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  |    | Riguardo alla prima contestazione non può che prendersi atto che il conto giudiziale dell'esercizio 2018, oggetto del giudizio suddetto, non risulta, di fatto, sottoscritto, quindi è accertata l'assenza del requisito formale minimo (art. 44 comma 2 c.g.c.) che consente l'imputazione dello stesso ad un soggetto giuridico, c.d. spendita del nome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  |    | Risulta sussistente anche il secondo motivo di improcedibilità ossia l'assenza di un valido atto di parifica. A tale proposito è utile chiarire che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio a norma dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c. Inoltre, ai sensi dell'art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall'amministrazione costituisce un elemento imprescindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020). |  |
|  |    | Per ciò che riguarda la sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli accertamenti effettuati dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura camerale storica della società Fincalabra Spa dal portale TELEMACO INFOCAMERE, è provato che la sig.ra Niceforo Angela, nell'esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di componente del collegio sindacale della medesima società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 ( <i>I soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti</i>                                                                                                                                                                                  |  |
|  |    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | <i>dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli or-</i>     |  |
|  | <i>gani di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione</i>   |  |
|  | <i>regionale sono, a tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in</i> |  |
|  | <i>tale qualità, della corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare</i>   |  |
|  | <i>adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere an-</i>    |  |
|  | <i>nualmente il conto con le modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e</i>  |  |
|  | <i>sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della</i>    |  |
|  | <i>legislazione statale in materia, ferme restando le responsabilità previste dal</i>   |  |
|  | <i>codice civile)</i> dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della    |  |
|  | Corte costituzionale n. 59/2024, perché in contrasto con l'art. 117, secondo            |  |
|  | comma, lettera l), della Costituzione.                                                  |  |
|  | La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 della legge della        |  |
|  | Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22, quindi, non consente più di affermare la         |  |
|  | qualità di agente contabile <i>ex lege</i> della sig.ra Niceforo Angela, né può affer-  |  |
|  | marsi che la stessa possa comunque considerarsi agente contabile di fatto, non          |  |
|  | avendo maneggio nel senso suddetto (come del resto presupponeva lo stesso art.          |  |
|  | 8 dichiarato incostituzionale, che obbligava gli “agenti contabili” suddetti - am-      |  |
|  | ministratori e sindaci delle società – a “ <i>supportare adeguatamente la Regione</i>   |  |
|  | <i>nell'esercizio dei diritti di azionista</i> ”).                                      |  |
|  | Pertanto, il presente giudizio va in conclusione dichiarato improcedibile.              |  |
|  | Ovviamente, dato che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudi-        |  |
|  | zio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni do-     |  |
|  | vranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l'effettivo “maneggio” delle       |  |
|  | partecipazioni nel 2018. L'amministrazione regionale è, conseguentemente, te-           |  |
|  | nuta a garantire l'esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e         |  |
|  | 4                                                                                       |  |

